

Rep. n. 14474

AFFIDAMENTO PER LA DURATA DI DUE ANNI DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AI DIPENDENTI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA. CIG 5852176867.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di gennaio in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me dr. Mauro Ferrara, nato [redacted] Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12/1/2015 e del DPGRC n. 459 del 3/12/2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015 e di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990 e art.6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio III, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 48765 del 25/1/2016), si sono costituiti:

1) la Giunta della Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona della dott.ssa Giovanna Paolantonio - Direttore Generale per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, nata a [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n.81, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù del DPGR n. 217 del 31/10/2013.

Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis

L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 47048 del 22/1/2016), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP della Segreteria di Giunta Regionale.

2) l'Associazione temporanea di Imprese, in seguito denominata ATI, di cui è capogruppo e mandataria la Società Qui Group S.p.A., c.f. 03105300101, p.i. 01241770997, nella persona del Signor D'Angeli Patrizio, nato a

_____ , nella qualità di procuratore speciale. Tale procura è stata conferita dal Signor Fogliani Gregorio, nato a

_____ , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Società mandataria, giusta scrittura privata, autenticata nelle firme il 9/5/2013 dal dott. Andrea Fusaro, Notaio in Genova, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Genova e Chiavari, rep. n. 26348, racc. n. 12963.

La su indicata procura è allegata al presente contratto in copia conforme digitale ed è conservata presso l'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta in originale cartaceo.

Verificato che l'ATI è stata costituita per scrittura privata autenticata nelle firme il 19/1/2016 (rep. n. 133586 - racc. n. 28006) dal dott. Paolo Morelli Notaio in Napoli iscritto al Collegio notarile dei Distretti Riuniti Di Napoli, Torre Annunziata e Nola dalle seguenti Società:

1) Qui Group S.p.A. (mandataria), avente sede legale in Genova alla via Venti Settembre, c.f. 03105300101, p.i. 01241770997;

2) E.P. S.p.A. (mandante), avente sede legale in Roma alla via Giuseppe Palumbo n. 26 c.f. e p.i. 05577471005.

Verificata dalla D.G. per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali la regolarità della visura camerale del 17/11/2015 documento n. T198069331 tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società Qui Group S.p.A. è iscritta alla Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/8/1989 c.f. 03105300101, p.i. 01241770997 e R.E.A. n. GE-318291.

Verificata dalla D.G. per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali la regolarità della visura camerale del 17/11/2015 documento n. T 198069331, tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società E.P. S.p.A. è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/10/1998, numero e codice fiscale c.f. e p.i. 05577471005, R.E.A. n. RM-904890.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni ex art. 91 del d. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. della D.G. per le risorse strumentali U.O.D. Centrale acquisti e stazione unica appaltante inoltrata alla Prefettura di Genova – Ufficio antimafia- con nota prot. n. 613244 del 15/9/2015.

Verificata, altresì, la richiesta di informazioni ex art. 91 del d. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. della D.G. per le risorse strumentali U.O.D. Centrale acquisti e stazione unica appaltante inoltrata alla Prefettura di Roma– Ufficio antimafia- con nota prot. n. 613225 del 15/9/2015 per la Società E.P. S.p.A.

Verificato altresì che sono trascorsi più di 45 giorni dalle richieste e che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato che, come risulta dall'art. 5, comma 3, del Disciplinare di Gara, approvato con Decreto n. 354 del 16/6/2014, dal D.G. per le risorse strumentali U.O.D. Centrale acquisti e stazione unica appaltante non sussiste l'obbligo di redigere il D.U.V.R.I. poiché gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, a norma dell'art. 26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.

Verificato dalla D.G. per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali che con nota prot. n. INPS 1571093 del 18/11/2015 per la Società Qui Group S.p.A., con nota prot. n. INPS 1615143 del 21/11/2015 per la Società E.P. S.p.A. sono stati rilasciati i documenti unici di regolarità contributiva, da cui emerge che le Società risultano in regola con il versamento dei premi e accessori.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con deliberazione del 23/4/2014 n. 108 la Giunta Regionale della Campania ha autorizzato l'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo contraente per l'affidamento biennale del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni pasto, del valore facciale di € 7,00 per il personale della Giunta della Regione Campania;
- che con Decreto Dirigenziale n. 354 del 16/9/2014 dell'UOD "Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione", è stata indetta, ai sensi del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, apposita gara e sono stati approvati i relativi atti per l'affidamento, per la durata di due anni, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto ai dipendenti della Giunta della Regione;
- che il bando di gara, con i relativi allegati, è stato pubblicato sul B.U.R.C. del 29/9/2014 n. 68 e per lo stesso si è provveduto agli adempimenti relativi alle pubblicazioni previste per legge;
- che, a conclusione delle operazioni, la Commissione di gara, nominata con Decreto Dirigenziale della Direzione generale delle risorse strumentali del 17/02/2015 n. 16, ha aggiudicato in via provvisoria il servizio in oggetto, con verbale del 25/03/2015 n. 7 alla ATI Qui Group/E.P. S.p.A.;
- che, con nota n. prot. 640712 del 25/09/2015, il Direttore della Direzione delle Risorse Strumentali ha disposto la revoca dell'aggiudicazione provvisoria ed esclusione dalla procedura di gara della suddetta ATI;

- che con Decreto Dirigenziale del 27/10/2015 n. 90 dell'UOD "Centrale acquisti e stazione unica appaltante della Regione" è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata aggiudicato definitivamente il servizio in favore della ATI;
- che si è provveduto alla pubblicazione degli esiti dell'aggiudicazione di gara sulle Gazzette Ufficiali e sulla stampa, come comunicato con nota del 29/10/2015 prot. n. 732408, della D.G. per le risorse strumentali - U.O.D. Centrale acquisti e stazione unica appaltante;
- che con nota prot. n. 382020 del 4/6/2014 l'Ufficio Speciale Avvocatura ha rilasciato il prescritto parere sullo schema di contratto;
- che con Decreto del Dirigente della D.G. per le risorse strumentali - U.O.D. Centrale acquisti e stazione unica appaltante, del 16/09/2014 n. 354 è stato approvato lo schema del presente contratto, i cui oneri di esecuzione graveranno sul capitolo 71 del bilancio regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
- che con ricorso n. 6136/2015 l'Associazione temporanea di Imprese con mandataria EDENRED ITALIA s.r.l. - seconda classificata- ha proposto ricorso, con istanza alla tutela cautelare, al T.A R. Campania per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 90/2015 di aggiudicazione definitiva, nonché della revoca del provvedimento di esclusione (nota n. 640712/2015), del servizio sostitutivo di mensa di cui al contratto in oggetto;
- che il T.A.R. Campania, con ordinanza n. 21/2016, ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
- che l'art 11, comma 10 ter, del D. Lgs. 163/2006 espressamente prevede che l'effetto sospensivo della stipula del contratto cessa quando "in sede di esame della domanda cautelate, il giudice fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari.

Tutto ciò premesso, detti comparenti, come sopra costituiti e denominati, della

cui identità personale io Ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono e che costituiscono patto. Tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto la documentazione ivi citata, in particolare il bando di gara, il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara, con gli allegati di cui al Decreto Dirigenziale del 16/9/2014 n. 354, nonché gli impegni assunti dall'ATI e dichiarati nell'offerta economica e tecnica in sede di gara, circa il numero di esercizi convenzionati con l'ATI per rendere il servizio sostitutivo di mensa.

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, e conservata agli atti della D.G. per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali per richiesta espressa delle parti contraenti, non viene allegata al presente contratto, ad eccezione della procura (allegato A).

Art. 2 – Consenso e oggetto.

La Regione affida all'ATI che accetta, senza riserve, il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto del valore facciale di euro 7,00 (euro sette/00) IVA compresa, per la durata di due anni, in favore del personale dipendente della Giunta Regionale della Campania da utilizzarsi durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale e anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto; il fabbisogno annuo presunto è di n. 1.065.000 (unmilionesessantacinquemila/00) buoni pasto per un importo complessivo rapportato al biennio e al prezzo offerto di euro 5,64 (euro cinque/64) per ogni buono pasto, oltre IVA.

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Regione, essendo la fornitura

strettamente collegata al numero di dipendenti in servizio e alla eventuale fruizione del servizio stesso, si riserva la facoltà da esercitare per iscritto di aumentare o diminuire il suddetto quantitativo presunto dei buoni pasto, secondo il reale fabbisogno. Durante il corso della fornitura è facoltà della Regione modificare il valore facciale del buono pasto nei limiti del 20%, in diminuzione o in aumento. In tal caso l'ATI, su semplice richiesta della Regione, formulata previa adozione degli atti amministrativi e finanziari di competenza, si dovrà adeguare alla relativa modifica, eseguendo la fornitura dei buoni pasto con il nuovo valore facciale. In funzione del nuovo valore, varierà il corrispettivo per la fornitura di ciascun singolo buono pasto e quindi del corrispettivo del presente contratto.

Pertanto, il nuovo corrispettivo sarà determinato applicando al nuovo valore facciale lo stesso sconto offerto dall'ATI in sede di gara. In caso di esercizio da parte della Regione delle suddette due facoltà, l'ATI resta obbligata ad eseguire il servizio alle condizioni previste dal capitolato e dal contratto e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

Il servizio dovrà essere erogato attraverso la fornitura di buoni pasto con i requisiti e le caratteristiche riportati all'articolo 6 del capitolato speciale d'appalto e che devono consentire l'accesso ad una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, pizzerie, self service, tavole calde, cremerie, ecc.) tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni amministrative, anche secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18.11.2005 (Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa), di seguito denominato D.P.C.M., dal bando, dal capitolato d'appalto e dal disciplinare. I dipendenti della Giunta regionale della Campania potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità previste all'art.8 del capitolato d'appalto.

L'ATI assicura per tutta la durata del contratto: a) un numero di esercizi

convenzionati di n. 1.200, pari a quello dichiarato con l'offerta tecnica in sede di gara, che abbiano i requisiti richiesti dal capitolato all'art.1; in particolare assicura un numero minimo adeguato di esercizi convenzionati presso tutte le sedi dove è presente il personale della Regione, come indicato e richiesto nell'allegato 1 del capitolato d'appalto, siti entro la distanza di metri 500 dalla sede di utilizzo e, salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità, entro la distanza di km.1; b) nel caso la Regione individui altre sedi da servire con il servizio in oggetto, diverse da quelle indicate nell'allegato 1 del capitolato d'appalto, l'ATI dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati da individuare, secondo i criteri di cui all'art. 1 del capitolato d'appalto nelle vicinanze delle ulteriori sedi indicate dalla Regione. Qualunque richiesta di nuova convenzione da attivare sarà soddisfatta dall'ATI entro 24 ore.

L'ATI, con riguardo ai buoni pasto forniti, deve assicurare le seguenti condizioni e prescrizioni: a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale di euro 7,00 (euro sette/00) IVA compresa, dello stesso buono pasto fornito; b) che il buono pasto costituisca il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti dell'ATI; c) che i buoni pasto siano utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto; d) che non siano cedibili, commerciabili, cumulabili o convertiti in denaro; e) che siano utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Inoltre i buoni pasto devono riportare: 1) il nominativo e la matricola del dipendente beneficiario; 2) il codice fiscale della Regione; 3) la ragione sociale e il codice fiscale dell'ATI; 4) il valore facciale espresso in valuta corrente; 5) il termine temporale di utilizzo; 6) uno spazio riservato alla apposizione della data

di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; 7) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore»; 8) l'indirizzo internet delle pagine dedicate alle informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per la Regione. L'ATI è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

L'ATI, durante l'esecuzione del contratto, si obbliga a:

- a) comunicare all' UOD “Rapporti con le Organizzazioni sindacali - Adempimenti connessi all'applicazione dei contratti nazionali e della contrattazione decentrata. Elaborazione di proposte di CCDI. Rapporti con il CUG. Rapporti con la Conferenza. Anagrafe delle prestazioni - Autorizzazione incarichi esterni” della Direzione Generale per le Risorse Umane incardinata presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali entro 10 giorni, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi convenzionati provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal capitolato d'appalto e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- b) garantire, per tutta la durata del contratto, il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati pari a quello indicato in sede di offerta tecnica presentata dall'ATI in sede di gara;
- c) garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni dalla normativa vigente e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- d) provvedere tempestivamente, e comunque entro quaranta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;

e) comunicare immediatamente alla Regione l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tal caso è onere diretto dell'ATI disporre, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti.

L'ATI si obbliga a rispettare gli impegni assunti e dichiarati nell'offerta tecnica ed economica in sede di gara, nonché gli impegni assunti nella fase successiva, in particolare con riferimento allo sconto praticato, come risulta dalla documentazione di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara pari ad euro 5,64 (euro cinque/64) oltre IVA, e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla Regione ed effettivamente consegnato dall'ATI, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono fornito è pari a euro 7.00 (sette/00), ed è comprensivo di IVA, di ogni spesa, di oneri fiscali, di ogni altro onere dovuto dall'ATI per produrre e trasportare i buoni pasto nelle sedi degli uffici di cui all'allegato B2) al capitolato d'appalto o presso qualunque sede indicata dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto, e di qualsiasi onere connesso all'esecuzione del contratto e per un importo presunto complessivo per il biennio di Euro 12.013.200,00 (Euro dodicimilionitredicimiladuecento/00), oltre IVA.

L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

La Regione si riserva la facoltà di restituire all'ATI i buoni pasto ricevuti, nel caso ci siano modificazioni rispetto al quantitativo richiesto, purché la restituzione avvenga nel termine massimo di trenta giorni successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso l'ATI si obbliga a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta della Regione, a rimborsare il prezzo pagato così come

sopra definito.

La revisione dei prezzi è ammessa ai sensi dell'art. 115 d. lgs. 12/4/2006 n.163, dopo il primo anno dall'inizio del servizio, escludendo l'applicazione di qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi.

La liquidazione delle somme dovute viene eseguita entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario e previa attestazione, da parte dell'UOD "Trattamento Economico" della Direzione Generale delle Risorse Umane, della regolare esecuzione della prestazione, rispetto alle condizioni contrattuali.

L'ATI, alla fine di ciascun mese, emetterà la fattura riportante: a) il riferimento all'ordinativo emesso dalla Regione; b) il numero totale dei buoni effettivamente consegnati nel mese, con l'indicazione della relativa numerazione; c) il controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni forniti moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara; d) l'aliquota IVA.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

L'ATI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al contratto in oggetto, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il pagamento avverrà in conformità alla predetta disposizione e in particolare al comma 1, art. 3, del presente contratto mediante l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, presso istituto bancario o poste s.p.a. indicato dall'ATI. L'inosservanza è sanzionata con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/10 e come indicato nel successivo articolo 11.

Art. 4 – Durata del contratto

Il servizio avrà durata di due anni con decorrenza 1/2/2016.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 giorni successivi alla sua scadenza naturale, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare l'attività in oggetto; l'ATI si impegna a proseguire l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dalla Regione, alle condizioni tutte di cui al capitolato d'appalto, a quelle di aggiudicazione e contrattuali. Detta facoltà è esercitata esclusivamente per iscritto con raccomandata o PEC. Si esclude per il presente contratto la proroga tacita o il rinnovo tacito.

Art. 5 – Modalità, tempi e luogo di consegna.

I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente agli uffici di cui all'allegato B2) al capitolato d'appalto o presso qualunque sede indicata dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto, nel quantitativo predeterminato mensilmente dall'UOD "Trattamento Economico" della D.G. per le Risorse Umane presso il Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta scritta dell'ufficio competente della suddetta UOD. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'ATI.

Art. 6 – Obblighi dell'ATI

L'ATI, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti obblighi: a) essere in possesso delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dello stesso; b) rispettare tutte le prescrizioni contenute nel D.P.C.M. in precedenza citato; c) garantire l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto, per tutta la durata contrattuale, senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal

capitolato d'appalto e dal contratto; d) garantire e malleverare la Regione, al fine di tenere la stessa indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali conseguenti oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'ATI e gli esercizi commerciali con la stessa convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'ATI ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione di quanto previsto nel presente contratto; e) garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti della Regione ricevano dagli esercizi convenzionati la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte; f) assicurare la consegna dei buoni pasto, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 2, comma 5, del presente contratto del valore facciale di Euro 7,00, (Euro sette/00) compresa IVA, con cadenza mensile, in un'unica soluzione, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dall'UOD "Trattamento Economico", nelle quantità e qualità richieste, presso gli Uffici di cui all'allegato n. 2 del capitolato d'appalto o presso qualunque sede indicata dalla Regione successivamente alla stipula del presente contratto; g) garantire che, a fronte della prestazione dei buoni pasto, i dipendenti consumatori ricevano dagli esercizi convenzionati le corrispettive prestazioni; h) garantire la permanenza delle condizioni igieniche di sicurezza nei locali degli esercizi convenzionati; i) aderire tempestivamente e comunque nei quaranta giorni successivi alle richieste della Regione, alla stipula di ulteriori convenzioni con esercizi, qualora quelli precedentemente indicati, non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti; j) garantire che i locali o gli esercizi convenzionati siano tutti provvisti delle prescritte autorizzazioni; k) sostituire secondo specifica richiesta dalla Regione, senza alcun compenso aggiuntivo, i buoni pasto restituiti dalla Regione nel caso ci siano modificazioni rispetto al quantitativo richiesto, purché la restituzione avvenga nel termine massimo di trenta giorni successivi alla data di scadenza

indicata sul singolo buono pasto, ovvero rimborsarli al prezzo indicato nell'art. 3 del presente contratto; l) entro quindici giorni dalla data di inizio del servizio, assicurare un collegamento informatico, e-mail, ed eventuali altri, con la Regione per la trasmissione delle richieste di approvvigionamento; m) attivare, entro quindici giorni dalla data di inizio del servizio, un servizio telefonico di rete fissa, dal lunedì al venerdì almeno per sei ore al giorno nella fascia di lavoro degli uffici, cioè dalle 9,00 alle 16,00, disponibile anche il sabato, dedicato alla Regione e, in particolare, all'UOD Trattamento Economico, per il rilascio di informazioni relative, tra l'altro, alle modalità di erogazione del servizio e agli obblighi contrattuali; n) provvedere, entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, a pubblicare l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su pagine dedicate del proprio sito internet (URL) il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto. L'elenco degli esercizi convenzionati deve essere tenuto costantemente aggiornato nel corso della esecuzione del contratto. Ogni modifica, integrazione o sostituzione deve essere preventivamente comunicata alla Regione e il nuovo esercizio dovrà essere collocato nell'elenco generale, nella stessa posizione ricoperta dall'esercizio sostituito; l'elenco deve essere fornito anche su supporto informatico; o) adeguarsi alle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/8/2007 tra la Regione e l'U.T.G. di Napoli, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

L'ATI non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Regione.

Nell'esecuzione del servizio l'ATI si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi per i dipendenti delle imprese prestatrici dei servizi in oggetto del presente contratto in vigore, per il tempo e nelle località in cui si eseguono i

servizi.

L'ATI dovrà fornire, entro trenta giorni dalla richiesta dell'UOD "Rapporti con le OO.SS.", un tabulato concernente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le informazioni, come indicate all'articolo 13 del capitolato d'appalto.

La Regione, tramite la predetta UOD, si riserva di disporre in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di cui al presente contratto. Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all'uopo convenzionati dall'ATI ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto e impegni assunti in sede di gara.

Art. 7 Clausola di Manleva

L'ATI si obbliga a manlevare la Regione da qualsiasi danno che dovesse derivare dall'esecuzione del presente contratto e così anche per qualsiasi pretesa che avanzi il personale impiegato presso la stessa ATI per attività svolte nei confronti della Regione.

A garanzia di tutti i danni subiti dalla Regione verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati, l'ATI ha prestato apposita polizza assicurativa rilasciata dall'impresa di assicurazione autorizzata Vittoria Assicurazioni (Agenzia Genova Centro 336) del 31/12/2013 n. 336.014.0000904235 e appendice del 31/12/2015, con scadenza 30/6/2016.

Art. 8 –Cauzione definitiva e polizze

Ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto, l'ATI ha prestato polizza fideiussoria dell'importo di Euro 1.308.960,00 (euro unmillionetrecentottomilanovecentosessanta/00) rilasciata da HDI Assicurazioni (Agenzia n.0691/J53).

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Istituto che ha prestato la suddetta cauzione resta obbligato in solido con l'ATI fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte della Regione.

La garanzia riporta le seguenti esplicite clausole: pagamento a semplice richiesta scritta della Regione; rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore come previsto dall'art. 1944 del codice civile, estesa anche agli accessori del debito principale, in favore della Regione; rinuncia ai termini di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore della Regione, l'ATI è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta della Regione, nella misura pari alla riduzione della cauzione stessa e in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta della Regione. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Regione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'ATI, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il

mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'ATI per la quale la garanzia è prestata.

Art. 9 – Inadempimenti e penali.

La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'ATI e il rispetto delle condizioni contrattuali.

Allorquando l'ATI non ottemperi ad una qualunque delle previsioni e disposizioni del contratto, la Regione ha facoltà di applicare una delle penali di seguito specificate. Gli inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'ATI dall'UOD Rapporti con Organizzazioni Sindacali, mediante comunicazione scritta.

L'ATI si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento.

L'ATI dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla ricezione della singola contestazione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali saranno definitivamente applicate.

La Regione potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'ATI a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al dieci per cento del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso di inadempienza per sospensione o interruzione

ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10, la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo del valore dei buoni pasto utilizzati in un mese dagli uffici di tutta la Regione, rapportato alla media del trimestre precedente, da calcolare in rapporto ai giorni di interruzione o sospensione; fatte salve le ipotesi di risoluzione.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, la ATI, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro sette giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Regione. Trascorsi inutilmente i sette giorni la misura della penale è pari allo 0,5% del valore complessivo dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

Si applica una penale da Euro 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di Euro 500,00 (euro 500/00) per ogni singola contestazione. Nel caso in cui l'ATI non garantisca uno degli adempimenti previsti dai seguenti articoli del presente contratto: articolo 2 comma 7, lettere c), e) e i punti da 1 a 8; articolo 2 comma 9 lettere c) ed e), per la mancata comunicazione – articolo 6 comma 1, lettere h), e), j), n) – nel caso di mancato aggiornamento dell'elenco degli esercizi o mancata comunicazione di modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Si applica una penale, che verrà determinata in relazione alla gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di Euro 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di Euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo dello specifico adempimento e per ogni singola contestazione, nel caso l'ATI non garantisca uno degli adempimenti previsti dai seguenti articoli del presente contratto: articolo 2.6, lettera b); articolo 2.7, lettere a) d) ed e) per la mancata sostituzione -; articolo 6.1, lettere i), k), l), m) e n) - per la mancata

pubblicazione su pagine dedicate sul proprio sito (URL) o la consegna dell'elenco su supporto informatico – e articolo 6.4.

Art. 10 – Divieti

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto, nonché di subappalto dello stesso.

Art. 11 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità

L'ATI dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli il 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15.10.2007.

Art. 12 – Risoluzione.

Il contratto potrà essere risolto a giudizio della Regione ove ricorrano inadempienze da parte dell'ATI rispetto al capitolato d'appalto, al presente contratto ed alla normativa in materia.

Restano a carico della stessa ATI, tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'ATI riconosce il diritto della Regione, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere *ipso iure* il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, al domicilio eletto dall'ATI medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dall'ATI e quindi la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ATI e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'ATI sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'ATI superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del

corrispettivo globale dell'importo contrattuale;

d) qualora l'ATI addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;

e) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'ATI;

f) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal Protocollo di legalità in materia di appalti sottoscritto dal Prefetto della provincia di Napoli e dalla Regione Campania in persona del Presidente, legale rappresentante, in data 1° agosto 2007 di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n.54;

g) nell'ipotesi di mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii..

h) qualora si accerti l'inosservanza da parte della ATI del dettato dell'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012 in virtù del quale “ I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività' della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'ATI, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale,

sarà tenuta a sostenere tutti gli oneri e alle conseguenze derivanti dalla risoluzione, al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Regione per il rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione, fermo restando l'immediata sospensione dei pagamenti, all'ATI sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando quanto previsto dal precedente comma e dall'articolo 3 del presente contratto.

Art. 13 - Recesso unilaterale.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto laddove i parametri prezzo-qualità offerti dalla convenzione CONSIP siano più favorevoli per la Regione, rispetto a quelli offerti dall'ATI, la Regione si riserva la facoltà di aderire alla predetta convenzione e recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 1373, comma 2, c.c., dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R o PEC almeno 30 gg. prima della data di efficacia del recesso, senza prevedere né riconoscere per tale recesso alcun corrispettivo nei confronti dell'ATI.

Nella predetta ipotesi di recesso l'ATI potrà inibire l'esercizio della predetta facoltà notificando alla Regione, a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviare nei successivi venti giorni, la propria disponibilità a modificare il prezzo indicato nel contratto di appalto ed uniformarlo a quello previsto nella convenzione CONSIP.

L'ATI, con riferimento a tale ipotesi di recesso, ha accettato tale clausola in sede di presentazione della documentazione di gara a corredo dell'offerta e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

La Regione può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, mediante comunicazione

scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC tenendo indenne l'ATI dalle spese sostenute e dalle prestazioni già eseguite.

Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6.07.2012 n. 95 convertito in legge 7.8.2012 n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario".

Art. 14- Trattamento dati personali

L'ATI acconsente ai sensi del d. lgs. 30/6/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, al trattamento dei dati personali.

Art. 15- Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista in via esclusiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16- Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal capitolato d'appalto, dal disciplinare di gara, dal bando di gara e dal presente di contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 17 - Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'ATI.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo

saranno versate in modalità telematica, ad eccezione della procura per la quale sono stati apposti i contrassegni telematici nelle modalità previste dalle leggi fiscali in materia.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventitre pagine, di cui ventidue pagine per intero e l'ultima soltanto in parte. Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me e alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

NOTAIO
Prof. ANDREA FUSARO
16121 Genova - Via Roma, 11/9

N. 26348 Rep.

N. 12963 Racc.-----

-----PROCURA SPECIALE-----

Il sottoscritto signor:-----

FOGLIANI GREGORIO, nato a

domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua

qualità di amministratore delegato della:-----

"QUI! TICKET SERVICE S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via

Bartolomeo Bosco n. 31, Codice Fiscale e numero d'iscrizione

presso il Registro Imprese di Genova 03105300101, n. 318291

R.E.A., capitale sociale euro 1.500.000,00.= interamente

versato, a quanto infra munito di idonei poteri giusta

delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2002;-

con il presente atto dichiara di nominare, come in effetti:---

-----NOMINA E COSTITUISCE-----

procuratore speciale della società mandante il signor:-----

D'ANGELI PATRIZIO, nato a

residente a

(di seguito detto "Parte Procuratrice"), conferendogli mandato

limitatamente agli atti ed operazioni sotto indicate per la

straordinaria amministrazione della società.-----



Il nominato procuratore potrà:-----

- fare pratiche in via amministrativa presso le autorità

governative, regionali, provinciali, comunali, e fiscali e

presentare ricorsi, in particolare chiedere il rilascio e la

voltura di licenze di esercizi commerciali presso il Comune di



	Napoli;-----	
	- presenziare ed intervenire a gare di appalto;-----	
	- sottoscrivere contratti di appalto senza limitazione di	
	valore con enti pubblici e/o privati;-----	
	- ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati assicurati,	
	tanto dalle Poste che dalle Ferrovie, dalle Compagnie di	
	Navigazione, Aeree e Marittime, e da qualunque altra pubblica	
	e privata impresa di spedizione e trasporto;-----	
	- stipulare e volturare contratti di utenza presso ENEL	
	TELECOM - AMGA;-----	
	- compiere ogni operazione presso gli Uffici di Dogana, dare	
	ogni scarico.-----	
	Il costituito procuratore firmerà facendo precedere la propria	
	firma personale dall'indicazione della Ditta mandante, apposta	
	per timbro, seguito dal cenno "p.p.".-----	
	La presente procura e' rilasciata a titolo gratuito.-----	
	La presente procura verrà conservata nella raccolta degli atti	
	del Notaio che ne autenticherà la sottoscrizione.-----	
	Firmato:-----	
	GREGORIO FOGLIANI-----	
	N. 26348 Rep.-----	
	-----AUTENTICA DI FIRMA-----	
	In Genova, Via Bartolomeo Bosco civico trentuno.-----	
	Io sottoscritto Dott. ANDREA FUSARO, Notaio in Genova,	
	iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e	

Chiavari, senza assistenza dei testimoni, avendovi la parte in
possesso dei requisiti di legge, col mio consenso rinunziato, -

-----certifico-----

vera ed autografa la firma del Signor:-----

FOGLIANI GREGORIO, nato a

domiciliato per la carica presso la sede sociale,

amministratore delegato della: "QUI! TICKET SERVICE S.P.A.",

con sede in Genova (GE), Via Bartolomeo Bosco n. 31, a quanto

sopra munito di idonei poteri giusta delibera del Consiglio di

Amministrazione del 7 ottobre 2002;-----

della cui identità personale, qualità e poteri di firma, io

Notaio sono certo, che l'ha apposta in calce alla suesesa

scrittura privata alla mia presenza.-----

Genova, nove maggio duemilatre-----


Firmato: ANDREA FUSARO NOTAIO -----

Copia conforme all'originale registrato

Genova il 16/5/2003 al n° 1393

Serie 2 con € 129,11

Genova, li 19 Settembre 2014



Ricevuta del: 27/01/2016 ora: 14:32:05

Utc: 1453901521599055

Utc_string: 2016-01-27T14:32:01.599055+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 27/01/2016

Ora invio: 14:32:01

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 85547451

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento:

Ufficio delle entrate competente:

TER - Ufficio Territoriale di NAPOLI 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14474/2016 (del codice fiscale:

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 1708 del 27/01/2016

TER Ufficio Territoriale di NAPOLI 1 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro